

STATUTO

LIBERAMENTE SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
VIA POMEZIA 6

Numero REA: AP - 276894

Codice fiscale: 02466510449

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e degli artt.25 e seguenti del D.L. 179/2012, convertito nella legge n.221 del 17 dicembre 2012, una società a responsabilità limitata impresa sociale con la denominazione "Liberamente srl Impresa Sociale".

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

Articolo 2 - SEDE E DOMICILIO DEI SOCI

La Società ha sede nel comune di San Benedetto del Tronto (AP), all'indirizzo risultante dal Registro Imprese.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo mediante deposito della relativa dichiarazione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. e non comporterà modifica dell'atto costitutivo.

La società, a mezzo dell'organo amministrativo, potrà istituire o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, operative e amministrative, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3 - DURATA

La società è costituita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilaquaranta).

Articolo 4 - OGGETTO

La Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, nei seguenti settori di cui all'Articolo 2, comma 1, del D.Lgs112/2017:

- * interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- * interventi e prestazioni sanitarie;

- * prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- * formazione universitaria e post-universitaria;

- * ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- * organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche

ALLEGATO "A"
ALL'ATTO DI RACCOLTA
N. 23.284

o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

* formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

* servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

* servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 (quattro);

* alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

In particolare potrà svolgere:

un servizio qualificato fornito da esperti competenti e professionali mirato al sostegno psicologico delle persone.

Uno spazio di ascolto che abbia la funzione di accogliere la persona nell'immediato e di rassicurarla sul fatto di essere in un ambiente di cura in grado di garantire una continuità assistenziale.

In via non prevalente, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, con espressa esclusione delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi.

Potrà altresì assumere, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre imprese o società aventi scopo analogo o affine al proprio; nonchè concedere fidejussioni e garanzie reali o personali in genere, il tutto nei limiti di legge e nel rispetto del Testo Unico in materia bancaria e creditizia per lo svolgimento di attività finanziarie vietate ed esclusa ogni attività di cui ai decreti legislativi 415/96 e 58/98 (a titolo meramente esemplificativo quando, avendo acquisito partecipazioni in altre società, sia chiamata, quale socio, a prestare le suddette garanzie).

Articolo 5 - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI DEI SOCI

Il capitale sociale è di Euro 1.000,00 (mille e zero centesimi) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

A liberazione del capitale sociale, con l'osservanza dei

limiti di legge, potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ritenuti utili per il proficuo svolgimento dell'attività sociale, ivi compresi, oltre al denaro, beni in natura, crediti e obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società. I conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi a favore della società devono essere garantiti, per l'intero valore loro assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria ovvero dal versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro.

L'aumento del capitale sociale, a pagamento mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura ovvero a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale, potrà essere deliberato dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute, da esercitarsi nel termine fissato dalla delibera nel rispetto di quello minimo previsto dalla legge. La decisione potrà anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c..

In deroga al disposto dell'articolo 2482, comma secondo c.c., qualora consti il consenso unanime dei soci confermato in sede assembleare e risultante dal relativo verbale, può essere omesso il preventivo deposito nella sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo o del revisore, se nominati.

Articolo 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale oppure finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, purchè non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia e nella piena osservanza delle norme in materia di impresa sociale .

Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intenderanno sempre infruttiferi.

In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite oppure trasferite a diretto aumento del capitale sociale.

Articolo 7 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono tutte nominative e possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti effettuati.

E' ammessa l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, con indicazione, nell'atto costitutivo, dello specifico diritto riconosciuto ad uno o più soci. Tali diritti potranno essere introdotti, eliminati, trasmessi o modificati solo con il consenso unanime dei soci.

Articolo 8 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Fatta eccezione per l'ipotesi del trasferimento delle partecipazioni sociali al coniuge, agli uniti civilmente, ai conviventi di fatto o ai parenti in linea retta, il socio che intenderà cedere, a titolo oneroso per un corrispettivo fungibile, la propria quota di partecipazione o parte di essa, dovrà preferire, a parità di condizioni, gli altri soci. A tal fine dovrà dare comunicazione agli altri soci del prezzo di vendita e del nome dell'acquirente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, i quali potranno esercitare tale diritto entro trenta giorni dalla ricezione sempre a mezzo di lettera raccomandata. Decorso infruttuosamente tale termine, il socio potrà liberamente cedere al terzo la propria quota.

Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione la quota verrà acquistata, in proporzione alle quote già possedute, da tutti coloro che sono interessati all'acquisto.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non sarà soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione è subordinato inoltre al preventivo gradimento da parte dell'organo amministrativo, che verrà espresso ogni qualvolta detto trasferimento consenta l'ingresso in società di persone (fisiche o giuridiche) idonee a collaborare proficuamente al raggiungimento degli obiettivi della società in base alle esigenze contingenti così come previamente evidenziate in apposita relazione dell'organo amministrativo stesso

A tal fine il socio che intende cedere la propria quota, qualora nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione come sopra detto, deve comunicare all'organo amministrativo, a mezzo di lettera raccomandata a/r o anche a mezzo posta elettronica certificata, l'indicazione della

entità che è oggetto di alienazione, le condizioni di pagamento, le esatte generalità e la qualifica del potenziale acquirente e chiedere allo stesso organo di esprimere il proprio gradimento. L' organo amministrativo , tempestivamente assumerà la propria decisione che sarà comunicata, altrettanto tempestivamente, al socio richiedente e al terzo potenziale acquirente. In mancanza di risposta entro venti giorni dalla formulazione della richiesta, il gradimento si intende concesso. In caso di mancato gradimento, la società dovrà procurare al socio cedente altro acquirente gradito al corrispettivo stabilito per il recesso, altrimenti spetterà al potenziale alienante il diritto di recesso.

Fermo quanto indicato, l'ammissione di nuovi soci sia mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

I provvedimenti (lato sensu intesi) di diniego di ammissione di soci possono essere sottoposti dall'istante (lato sensu inteso) al giudizio dell'assemblea, che dovrà essere, al tal fine, tempestivamente convocata.

Articolo 9 - SUCCESSIONE

In caso di morte di un socio, agli eredi/legatari dello stesso spetterà la liquidazione della partecipazione che era di titolarità del socio defunto.

Articolo 10 - RECESSO

Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi indicati dall'art. 2473 c.c. e dalle norme in esso richiamate.

Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all'indirizzo della sede sociale entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il diritto potrà essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto dovrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione

da parte del socio alla società dell'esercizio del diritto di recesso.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio, la società revoca la delibera che lo ha legittimato ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In ogni caso di recesso, al socio receduto compete il rimborso del capitale versato e rivalutato secondo i termini, le modalità e nei limiti di cui all'articolo 3, comma 2 D.lgs 112/2017.

Articolo 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione dei soci deve avvenire, nei casi previsti dalla legge, nel rispetto del principio di non discriminazione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112/2017.

Il socio escluso ha diritto di investire l'assemblea dei soci del provvedimento di esclusione.

Articolo 12 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti, di qualsiasi materia, che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci potranno essere adottate con metodo assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata con le maggioranze previste dalla legge e dal presente statuto mediante approvazione per iscritto di un unico documento sottoscritto dai soci in cui dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dall'inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Sarà necessario l'utilizzo del metodo assembleare in tutti i casi previsti dalla legge.

Articolo 13 - ASSEMBLEA

La convocazione dell'Assemblea avverrà a cura dell'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, oppure, nello stesso termine, con avviso recapitato a mano con sottoscrizione per ricevuta, via telegramma, ovvero posta elettronica certificata. In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea sarà validamente costituita quando ad essa partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla

trattazione degli argomenti.

E' consentito ad ogni socio richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea potrà essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

Nell'avviso di convocazione potrà essere altresì prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui, nella prima, l'assemblea non risultasse regolarmente costituita.

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta.

Il socio in mora nei versamenti non potrà partecipare alle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2466 quarto comma del codice civile. Il socio che ha diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta che sarà conservata dalla società, anche da soggetto non socio. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore più giovane in caso di due o più amministratori. In difetto, da colui che viene designato a maggioranza assoluta degli intervenuti, che, con la stessa maggioranza, nominano pure un segretario, anche non socio.

Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dirigerne e regolarne lo svolgimento dei lavori ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente, ai sensi di legge. In caso di modificazioni dell'atto costitutivo o statuto, di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o modifica rilevante dei diritti dei soci e negli altri casi previsti dalla legge, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente atto costitutivo e quelle previste dalla legge che per particolari delibere richiedano diverse specifiche maggioranze.

L'assemblea può svolgersi anche con mezzi audio-video, con le dovute garanzie e purchè Presidente e Segretario siano presenti nello stesso luogo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Articolo 14 - REQUISITI DI ONORABILITA' PROFESSIONALITA' E

INDIPENDENZA DELLE CARICHE SOCIALI

I soggetti che assumo le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto prescritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza confacenti alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della società.

Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituirà causa di decadenza dalla carica stessa.

Sono considerati requisiti di onorabilità:

a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689, per i delitti contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per i delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 (cinque) anni;

b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e integrazioni;

c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali di eventuale appartenenza.

I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti tra soggetti che si siano impegnati o contraddistinti in campo sociale.

Devono essere scelti sulla base del livello di professionalità, competenza e conoscenza tecnico-amministrativa, fra persone che abbiano maturato un'adequata esperienza in relazione ai settori ammessi ed all'attività della società.

In particolare devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori ammessi o funzionali all'attività sociale e/o devono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, nella gestione o amministrazione di enti dell'area del non profit, in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive presso enti pubblici o privati.

La società garantisce la presenza, nei propri Organi, di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà della stessa.

Nella nomina dei componenti degli Organi, adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto.

I componenti gli organi devono immediatamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei predetti requisiti. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della società.

Il possesso dei requisiti di professionalità richiesto per la carica può essere comprovato mediante la produzione di curriculum sottoscritto dall'interessato, mentre il possesso di ogni altro requisito o l'assenza di cause preclusive all'assunzione della carica deve essere comprovato mediante autocertificazione. Nella dichiarazione l'interessato assume altresì l'impegno a comunicare ogni situazione rilevante ai fini della permanenza dei requisiti richiesti e presta per iscritto il consenso al trattamento dei dati, anche sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003. La società si riserva di chiedere in ogni caso l'esibizione di attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati, come ad esempio i certificati del casellario giudiziario e dei carichi penali pendenti.

Non possono rivestire cariche sociali gli Amministratori o i soci di enti che hanno per oggetto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della società.

Articolo 15 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea, da:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri, secondo il numero determinato al momento della nomina;
- c) più amministratori, fino ad un massimo di cinque, con firma disgiunta salvo il diritto di opposizione disciplinato dall' art.2257 c.c. o congiunta, ovvero disgiunta , salvo il compimento di operazioni di acquisto o trasferimento della proprietà di beni immobili o mobili registrati, nonché la costituzione di diritti reali sugli stessi, l'acquisto e l'alienazione di aziende o rami d'azienda, l'assunzione di finanziamenti, la concessione di garanzie reali o personali, la gestione (ivi compresi l'assunzione e il licenziamento) del personale per le quali occorrerà la firma congiunta ; dovranno comunque essere decise con il metodo collegiale la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché la decisione dell'aumento di capitale per delega.

L'organo amministrativo, conformemente alla struttura stabilita dai soci all'atto di nomina, è investito dei più

ampi poteri per la gestione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge o dall'atto costitutivo attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci.

Le eventuali limitazioni ai poteri gestori vengono rimesse alla competenza dei soci.

Agli amministratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 2390 c.c. sul divieto di concorrenza.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili. La cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito con l'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori.

Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

L'amministrazione può essere affidata anche a non soci, mentre non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo o dal revisore, se nominati, presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito del territorio italiano.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e ai membri dell'organo di controllo e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora intervengano tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere più giovane d'età. Per la validità delle

deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, il voto del Presidente è prevalente, salvo in caso di Consiglio composto da due membri.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in video o in audio conferenza, con le dovute garanzie, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli altri intervenuti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare, nei limiti di legge, tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

Articolo 17- COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori può essere riconosciuto un compenso proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque in misura non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, nel rispetto del divieto di cui all'articolo 3 comma 2 D.Lgs 112/2017.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, nel limite previsto per gli amministratori.

Articolo 18 - RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente nei casi di assenza o impedimento del Presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Articolo 19 - ORGANO DI CONTROLLO

Ai sensi dell'Articolo 10 D.Lgs 112/2017 e con le modalità ivi previste, la società è sottoposta al controllo di un organo unipersonale o pluripersonale (in tale ultimo caso

composto da tre sindaci effettivi e due supplenti), a scelta dell'assemblea all'atto di nomina, al quale, in mancanza di diversa deliberazione, sarà affidata anche la revisione legale dei conti della società.

I suoi membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del Collegio stesso.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio Sindacale tutti i membri dovranno essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Contabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa e di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

Articolo 20 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del progetto di bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità di legge. L'assemblea per l'approvazione del progetto di bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' fatta salva la convocazione entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

L'impresa è inoltre tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto disposto dall'Articolo 9 del decreto Legislativo 112/2017.

Articolo 21 - UTILI

La società non ha scopo di lucro, pertanto gli utili netti e gli avanzi di gestione, dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio sociale. E' fatto in ogni caso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al D.Lgs 112/2017, di utili e avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi e di riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

La società può destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e

versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

Articolo 22- COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Con cadenza almeno annuale l'organo amministrativo informerà i lavoratori ed i destinatari delle attività della società sull'andamento effettivo e prevedibile dell'impresa, sulla natura e qualità dei beni e servizi erogati, sulla situazione economica ed occupazionale dell'impresa stessa. Le informazioni dovranno essere rese disponibili presso la sede legale dell'impresa ed a mezzo di strumenti telematici ed informatici idonei ad assicurare un accesso facile ed incondizionato.

A cura dell'Organo amministrativo verrà emanato un regolamento che dettagliatamente disciplinerà le forme di consultazione e coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della impresa secondo le linee guida emanate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2021 (G.U. n.237 del 4 ottobre 2021).

Articolo 23 - SCIoglimento

La società si scioglie al verificarsi di una delle cause previste dalla legge. Lo scioglimento volontario anticipato della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Articolo 24 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea provvederà alla nomina ed alla determinazione del numero, dei poteri e delle attribuzioni dei liquidatori, con indicazione di quello o di quelli cui spetterà la rappresentanza della società e stabilirà i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione, il tutto con l'osservanza delle norme di legge. La società potrà in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza prevista per le modifiche

dell'atto costitutivo.

Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e ss. del codice civile.

In caso di scioglimento o perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo sarà devoluto conformemente alle disposizioni contenute nell'Articolo 12 del D.Lgs 112/2017.

Articolo 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno decise da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su richiesta fatta dalla parte più diligente.

Articolo 26 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni di legge, alle norme del codice del Terzo settore di cui all'Articolo 1 comma 2 lettera b) della Legge 6 giugno 2016 n.106 e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, alle norme del codice civile."

FIRMATI: DI BIASE KATIUSCIA MARIAGRAZIA - PICCIOLA ANTONIO - MAURIZIO VIALE - ALBINO FARINA NOTAIO (SEGUE IMPRONTA SIGILLO)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 art.23 comma 3, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del registro delle imprese.

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Registrato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 26 ottobre 2021